



**Sovereign Order of Saint John of Jerusalem
Knights of Malta**

Salute e pace a tutti gli uomini di buona volontà.

Trattato d'Alleanza e di reciproco Riconoscimento
tra **Don Basilio Calì di San Lorenzo, Duca di Jedisàn**
77° Principe Gran Maestro " O.S.J. Malta "

e

Sua Altezza Reale il Principe Dom Ydenir Prudenciano.
della Casa Reale degli Aramei e Auranitas

In data 10 settembre 2010, è avvenuto un evento storico di grande importanza, che vedrà alleati e contestualmente con Riconoscimento reciproco, d'ora innanzi, Don Basilio Calì di San Lorenzo, Duca di Jedisàn e S.A.R. il Principe Dom Ydenir Prudenciano della Casa Reale degli Aramei e Auranitas:

Premesso

1. - che è intenzione sia di Don Basilio Calì di San Lorenzo, Duca di Jedisàn e 77° Principe Gran Maestro O.S.J. Malta che di S.A.R. il Principe Dom Ydenir Prudenciano della Casa Reale degli Aramei e Auranitas di procedere al reciproco Riconoscimento e si concorda sulla necessità di consolidare anche attraverso un patto solenne, le relazioni d'amicizia e le affinità esistenti considerando che perseguono fini consimili ed altamente nobili, contro i moderni nemici quali: criminalità, repressioni e ignoranza;

2. - che ambedue i Principi sentono da tempo la necessità di stipulare riconoscimenti e alleanze, tra loro; riconoscimenti ed alleanze che acquistano particolare significato etico, maggiormente in questo momento storico assai instabile, che vede, in un baleno scomparire Trattati, Nazioni ed Istituzioni;

3. - che ambedue i Principi, sopra meglio identificati, hanno deciso, così come decidono di ripudiare la guerra e di disconoscere le armi come mezzo e tramite. Tutto ciò premesso e con riferimento ai limiti territoriali e di potere dei due odierni intervenuti,



**Sovereign Order of Saint John of Jerusalem
Knights of Malta**

Si stabilisce che

tra

Don Basilio Calì di San Lorenzo, Duca di Jedisàn
77° Principe Gran Maestro “ O.S.J. Malta ”

e

Sua Altezza Reale il Principe Dom Ydenir Prudenciano.
della Casa Reale degli Aramei e Auranitas

Con comunione d'intenti, proseguano affiancati nella strada irta ed impervia della fratellanza, sorretti dagli ideali contro ogni forma d' ingiustizia ed intolleranza, in difesa dei deboli e degli oppressi, e per l' assistenza agli anziani e all' infanzia, nonché in lotta contro le ideologie del fondamentalismo e della criminalità organizzata.

Dopo aver gettato questo tetragono ponte di riconoscimento reciproco, i due Principi, affermano la validità dei principi e degli intendimenti in precedenza concordati, i quali si sono rivelati vincenti.

Affermano inoltre di sentirsi fermamente legati dagli scopi per i quali ambedue ebbero a decidere il reciproco riconoscimento e dall' ampia comunanza dei rispettivi interessi, ambedue i Principi firmatari, sono determinati a restare a fianco anche in futuro e a battersi per proteggere le finalità del proprio scopo e, al tempo stesso, il reciproco impegno al mantenimento della Pace.

Al fine di ufficializzare questi principi attraverso questo reciproco riconoscimento, i due plenipotenziari Principi, S.A.S. Duca di San Lorenzo Don Basilio Calì, Duca di Jedisàn e 77° Principe Gran Maestro O.S.J. Malta e S.A.R. il Principe Dom Ydenir Prudenciano della Casa Reale degli Aramei e Auranitas, hanno discusso e concordato quanto segue:

ARTICOLO I

I due Principi saranno costantemente in contatto tra loro per avere una visione comune a proposito dei rispettivi interessi e alla situazione nel suo complesso.



**Sovereign Order of Saint John of Jerusalem
Knights of Malta**

ARTICOLO II

Qualora i comuni interessi dei due Principi vengano messi in pericolo da avvenimenti imprevedibili di qualsivoglia natura, gli stessi Principi si consulteranno immediatamente per concordare le necessarie misure atte a salvaguardare tali interessi. Nel remoto caso in cui la sicurezza o altri vitali interessi di uno dei due Principi siano minacciati, l'altra parte contraente offrirà alla Parte minacciata ogni completo appoggio pacifico per allontanare tale minaccia.

ARTICOLO III

Qualora accadesse, contro i desideri e le speranze dei Principi, che uno di essi si trovi a dover affrontare complicazioni di varia natura, l'altro Principe si schiererà al suo fianco fornendo ogni necessario appoggio pacifico nella speranza di allontanare le eventuali complicazioni.

ARTICOLO IV

Per assicurare un rapido adempimento degli obblighi disposti dall' articolo III, ambedue i Principi, sopra menzionati, rafforzeranno la reciproca collaborazione e cooperazione anche sotto l'aspetto economico al fine di realizzare opere benefiche.

I due Principi inoltre, si terranno reciprocamente informati in merito ad altri eventuali provvedimenti che si renderanno necessari per l'applicazione di questo reciproco Riconoscimento.

Per garantire quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, i due Principi istituiranno delle Commissioni Permanenti Consultive. Il Presidente, nominato a turno dai due Ordini, riferirà direttamente, per il tramite di relazioni mensili ai rispettivi Principi, sia singolarmente che ad entrambi in contemporanea.

ARTICOLO V

Nel caso in cui i due Principi siano coinvolti insieme in diatribe con altri Principi, entrambi s'impegnano a non concludere separatamente eventuali protocolli o intese.



Sovereign Order of Saint John of Jerusalem
Knights of Malta

ARTICOLO VI

Le due Principi sono consapevoli dell'importanza dei propri comuni intendimenti, entrambi sono determinati a mantenere inalterate nel tempo tali relazioni e a promuovere un adeguato sviluppo dei comuni interessi.

ARTICOLO VII

Questo Trattato entrerà in vigore immediatamente dopo la firma. I due Principi sono d'accordo nel fissare a dieci anni il primo periodo di validità. Prima della naturale scadenza del Trattato, i due Principi concorderanno l'eventuale rinnovo.

I firmatari del Trattato

Don Basilio Calì di San Lorenzo, Duca di Jedisàn
77° Principe Gran Maestro " O.S.J. Malta "

e

Sua Altezza Reale il Principe Dom Ydenir Prudenciano.
della Casa Reale degli Aramei e Auranitas

Facenti testimoni:

S.E. Amb. Don Francesco Mavelli
Ministro per le Relazioni Estere

I due Principi inoltre, si terranno reciprocamente informati in merito ad altri eventuali provvedimenti che si renderanno necessari per l'applicazione di questo reciproco Riconoscimento.

Per garantire quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, i due Principi istituiranno delle Commissioni Permanenti Consultive. Il Presidente, nominato a turno dai due Ordini, riferirà direttamente, per il tramite di relazioni mensili ai rispettivi Principi, sia singolarmente che ad entrambi in contemporanea.

ARTICOLO V

Nel caso in cui i due Principi siano coinvolti insieme in diatribe con altri Principi, entrambi s'impegnano a non concludere separatamente eventuali protocolli o intese.

ARTICOLO VI

Le due Principi sono consapevoli dell'importanza dei propri comuni intendimenti, entrambi sono determinati a mantenere inalterate nel tempo tali relazioni e a promuovere un adeguato sviluppo dei comuni interessi.

ARTICOLO VII

Questo Trattato entrerà in vigore immediatamente dopo la firma. I due Principi sono d'accordo nel fissare a dieci anni il primo periodo di validità. Prima della naturale scadenza del Trattato, i due Principi concorderanno l'eventuale rinnovo.

I firmatari del Trattato

Don Basilio Cali di San Lorenzo, Duca di Castellfort
77° Principe Gran Maestro "O.S.J. Malta"



Basilio Cali

e

Sua Altezza Reale il Principe Don Ydénir Prudenciano,
della Casa Reale degli Aramei e Aurantias

Ydénir Prudenciano

